

STATUTO DELLA
FONDAZIONE REGIONALE PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) è costituita la fondazione denominata "Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo" con sede in Genova; eventuali uffici distaccati potranno essere costituiti nell'ambito del territorio regionale.
2. La Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo è una fondazione riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della l.r. 1 marzo 2011 n.3 e delle disposizioni del Codice Civile e leggi collegate.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
4. Le attività della Fondazione regionale per la cultura e lo spettacolo esauriscono le proprie finalità nell'ambito della regione Liguria.

Articolo 2

(Fondatore)

1. La Regione Liguria è il fondatore.

Articolo 3

(Scopi e attività)

1. La Fondazione si propone di promuovere, organizzare, sostenere, coordinare e valorizzare le iniziative culturali e di spettacolo realizzate nel territorio regionale.
2. La Fondazione, in particolare:
 - a) promuove e organizza iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, letterario della Liguria e alla diffusione dell'interesse per la cultura, l'arte e lo spettacolo;
 - b) promuove e organizza la ricerca, lo studio e la valorizzazione dei beni culturali, indipendentemente dalla loro natura, considerati nell'accezione di "testimonianze aventi valore di civiltà";
 - c) promuove iniziative di ricerca e conoscenza dello spettacolo, anche attraverso azioni di monitoraggio e raccolta dati su attività svolte dagli operatori;
 - d) promuove e organizza iniziative di studio e di valorizzazione della storia e delle tradizioni legate alla navigazione, al commercio, ai viaggi, alle scoperte, alla emigrazione ligure;
 - e) acquisisce e gestisce il patrimonio della Collezione Wolfson, i beni culturali a qualunque titolo acquisiti e gestisce ai fini della migliore fruizione il Museo "Wolfsoniana";
 - f) promuove e gestisce il "Centro Studi del Novecento" finalizzato allo studio, conservazione e valorizzazione della cultura e del patrimonio artistico del Novecento;
 - g) svolge le funzioni e i compiti assegnati dalla Regione ai sensi delle leggi regionali 33/2006 e 34/2006, in materia di cultura e di promozione dello spettacolo dal vivo;
 - h) provvede all'organizzazione di mostre, eventi culturali e convegni, nonché di studi, ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni, ed, in particolare, con la Regione Liguria.

3. La Fondazione può porre in essere ogni attività, anche di tipo commerciale purché non esclusiva o prevalente, volta al raggiungimento del proprio scopo, e purché non in contrasto con la legge e con il presente Statuto.
4. La Fondazione può, con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie o erogate da terzi, svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile od opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, attraverso:
 - a) la stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi o contratti per il perseguimento delle proprie finalità;
 - b) la partecipazione ad associazioni, fondazioni o altre istituzioni che perseguano finalità coerenti con le proprie e strumentali al raggiungimento dei suoi scopi.
5. Ai fini della migliore realizzazione dei propri scopi, la Fondazione avrà facoltà di ricevere e/o effettuare erogazioni in genere da e/o a Enti con scopo analogo.

Articolo 4

(Attività strumentali ed accessorie)

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, oltre a quanto indicato all'articolo 3, potrà, tra l'altro:
 - a) gestire, nei termini previsti dalla normativa vigente, iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale complementare operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
 - b) istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
 - c) realizzare, gestire, affittare, assumere possesso a qualsiasi titolo o acquistare beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature e materiali necessari per l'espletamento delle proprie attività e per il raggiungimento dei propri fini;
 - d) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari, immobiliari, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - e) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, dello spettacolo, per l'utilizzo dei beni loro appartenenti, allo scopo di facilitare studi ed attività della Fondazione, promuovendo incontri e convegni;
 - f) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e la concessione di contributi/sovvenzioni;
 - g) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

Articolo 5

(Vigilanza)

1. La Regione Liguria esercita il controllo e la vigilanza sull'attività della Fondazione, ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della l.r. 1 marzo 2011 n.3

Articolo 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti con tale imputazione, in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dalla Regione Liguria o da altri soggetti;
- b) dal patrimonio della Collezione Wolfson, nonché dal patrimonio della disciolta Fondazione regionale "Cristoforo Colombo", nei termini stabiliti dalla Regione Liguria, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33;
- c) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle elargizioni e donazioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- e) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;
- f) da contributi attribuiti a fondo di dotazione dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

Articolo 7

(Fondo di gestione)

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dal contributo annuo della Regione Liguria per il funzionamento e la gestione del patrimonio artistico della Fondazione;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- d) dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, dalla Regione, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impegnate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

(Organi della Fondazione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è anche presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Presidente della Giunta Regionale tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Ha la legale

rappresentanza della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

2. Il Presidente è responsabile operativo dell'attività della Fondazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede, in particolare, alla gestione amministrativa della stessa e alla promozione, organizzazione e realizzazione delle singole iniziative.
3. Il Presidente cura, altresì, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.
4. Il Presidente nomina, fra i membri del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente, il quale, in caso di sua assenza o impedimento, ne svolge le funzioni. Il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.
5. Il Presidente non percepisce alcun compenso per l'attività svolta.

Articolo 10

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che delibera gli atti essenziali alla vita dell'ente e al raggiungimento dei suoi scopi.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e in particolare provvede a:
 - a) deliberare il regolamento di organizzazione della Fondazione;
 - b) approvare le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi, piani e programmi pluriennali, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario d'esercizio;
 - d) determinare gli eventuali contributi necessari all'equilibrio finanziario;
 - e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e lasciti, contributi;
 - f) deliberare l'acquisto, la locazione, l'alienazione di beni mobili ed immobili e la partecipazione della Fondazione ad altre fondazioni ed enti la cui attività sia strumentale o connessa alle sue finalità e alle sue scelte programmatiche;
 - g) approvare accordi e contratti con la Regione, con gli enti territoriali e con altri soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera a);
 - h) deliberare le modifiche dello Statuto;
 - i) deliberare la proposta di estinzione della Fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 16;
 - j) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti ai sensi del presente Statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri nominati dalla Regione Liguria nel rispetto degli impegni contenuti nell'atto di donazione della Collezione Wolfson alla già disciolta Fondazione Colombo.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.
5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o di ogni altra causa di cessazione, i sostituti, nominati con le stesse modalità, restano in carica fino al termine del quinquennio. Nelle more della sostituzione il Consiglio resta in carica con i membri effettivi, fermo restando quanto disposto dall'art.11.
6. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Articolo 11
(Convocazione e quorum)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telex o fax o e-mail con almeno ventiquattro ore di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può essere indetta nello stesso giorno.
3. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
4. Il Consiglio delibera le modifiche dello Statuto e propone l'estinzione della Fondazione, con la presenza di almeno quattro quinti dei suoi componenti.
5. Delle sedute viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal componente che assume le funzioni di segretario.

Articolo 12
(Il Revisore unico)

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore unico fra persone di adeguata professionalità e iscritte al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia stabilendo altresì la durata dell'incarico che, comunque, non può eccedere quella del proprio mandato.
2. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa, presenta una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, redige una relazione sul rendiconto annuale della gestione.
3. Il Revisore unico può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 13
(Esercizio finanziario)

1. L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi pluriennali.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed, entro il 30 aprile successivo, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del rendiconto economico e finanziario e del bilancio economico di previsione, unitamente ai verbali delle sedute del Consiglio in cui sono stati approvati e alla relazione del Revisore unico dovrà essere trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla data di approvazione e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.3
4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o miglioramento della sua attività o destinati all'incremento del fondo di dotazione.
5. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14

(Personale della Fondazione)

1. La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, può instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato in considerazione delle attività promosse e delle esigenze che possono occorrere.

Articolo 15

(Foro competente)

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, è competente il Foro di Genova.

Articolo 16

(Estinzione)

1. Il Consiglio di Amministrazione in caso di proposta di estinzione della Fondazione, deliberata secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4, provvede alla nomina di un liquidatore determinandone il compenso.

Articolo 17

(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.